



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

Pisa, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA
AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI PUBBLICI IN PROVINCIA

e, p.c.

AL SIG. QUESTORE DI PISA
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI PISA
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI PISA
AL SIGNOR CAPO CENTRO DELLA DIA

OGGETTO: Indirizzi in tema di normativa antimafia.

Il vigente Codice antimafia consente di operare in maniera particolarmente incisiva al fine di intercettare gli operatori legati alla criminalità organizzata e di garantire la trasparenza del mercato e la tutela dell'economia legale.

La finalità di prevenzione della disciplina in materia mira alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della p.a., mantenendo costantemente elevato il livello di attenzione.

Ampliare la platea delle situazioni sottoposte alle verifiche antimafia è stato, infatti, uno degli obiettivi della più recente legislazione, come con la legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Come è noto, in quella occasione sono state introdotte significative modifiche, tra le quali vanno menzionate:

- la rimozione della soglia dei 150.000 euro ai fini dello scrutinio antimafia delle erogazioni;
- l'attribuzione di valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato;
- l'assoggettamento alle verifiche antimafia delle concessione di terreni agricoli demaniali che ricevono finanziamenti nell'ambito dei sistemi previsti dalla politica agricola comune e dei terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

In un'ottica di ampliamento opera altresì il nuovo istituto recato dall'art. 26 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo al **potenziamento dello scambio informativo nel delicato snodo del monitoraggio dei cantieri**.

Il legislatore ha, infatti, prescritto – modificando l'art. 99 del *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* - che il committente o il responsabile di lavori debba **notificare**



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa

1 →
preliminarmente l'inizio dell'attività del cantiere oltre che all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro anche al Prefetto territorialmente competente.

Come sottolineato dalla circolare del Ministero dell'interno del 18.12.2018, la norma va posta in relazione con le previsioni di cui all'articolo 93 del d.lgs. n. 159/2011, che disciplina i poteri di accesso e di accertamento del Prefetto, finalizzati ad accertare eventuali elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti, trovando quindi applicazione per i contratti pubblici.

Per quanto riguarda la delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione in esame, va poi evidenziato che l'obbligo di notifica preliminare – ai sensi del citato art. 99 del *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* - si applica ai soli cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ai cantieri che ricadono nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, nonché ai cantieri con un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2 →
Con l'occasione, appare opportuno richiamare l'attenzione sull'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e sugli indirizzi operativi secondo cui può essere sottoposta a verifica, avvalendosi dell'apposita banca dati nazionale unica per l'inserimento automatizzato delle richieste di certificazione antimafia, anche l'attività economica subordinata a provvedimenti di tipo concessorio, abilitativo o autorizzatorio ovvero soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a) o alla disciplina del silenzio assenso (art. 89, comma 2, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011).

Tale strumento di tutela anticipata consente di valorizzare il patrimonio informativo della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, rafforzandone l'efficacia deterrente non solo nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni (contratti pubblici, concessioni e sovvenzioni) ma anche in sede di rilascio di provvedimenti *latu sensu* autorizzatori di attività economiche destinate a svolgersi tra privati.

Nel rimarcare la valenza strategica della documentazione antimafia, quale strumento di contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale, si confida nella consueta e sensibile attenzione delle SS.LL. e dei dipendenti uffici, segnalando che il tema potrà essere approfondito in sede di Conferenza permanente.

IL PREFETTO
Castaldo